

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA

1.

RESOCONTO DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 20 APRILE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RICCARDI RAFFAELLO**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Autorizzazione alla Cassa di risparmio della Libia di utilizzare parte del ricavo della emissione delle obbligazioni previste dal Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, numero 2427, in operazioni di credito agrario di esercizio	1
Abrogazione della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1095, relativa alla conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente la istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e l'urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia	2
Modificazioni agli ordinamenti del personale del Ministero dell'Africa Italiana.	6
Disegni di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Sanzioni penali per la difesa del prestigio della razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana	2.
Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, relativo all'ordinamento del Regio Istituto agronomico per l'Africa Italiana	6

Constata che la Commissione è in numero legale.

(È presente alla riunione il Consigliere nazionale Fossa, che è stato autorizzato da Sua Eccellenza il Presidente della Camera, insieme con gli altri Consiglieri nazionali residenti in Africa orientale italiana, ad intervenire alle riunioni della Commissione, pur non facendone parte, quando si trovano in Roma).

PRESIDENTE, pone in luce l'importanza dei compiti demandati alla Commissione, e rileva come il funzionamento del nuovo organo legislativo rappresenti un'originale attuazione di carattere squisitamente rivoluzionario.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla Cassa di Risparmio della Libia di utilizzare parte del ricavo dell'emissione delle obbligazioni previste nel Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazione, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2427, in operazioni di credito agrario di esercizio. (103)

CLAVENZANI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame tende a trasformare in facoltà l'obbligo sancito dal Regio decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1023, circa le garanzie ipotecarie che la Cassa di risparmio della Libia dovrebbe esigere per accordare prestiti agrari di esercizio con somme provenienti dalla

La riunione comincia alle 15.

PRESIDENTE, comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Diaz Marcellino e Gusatti Bonsembiante.

emissione delle obbligazioni di cui al Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692.

La relazione ministeriale avverte che la condizione della garanzia ipotecaria impedirebbe operazioni di credito agrario a favore di quegli enti, associazioni e privati che non siano in grado di offrire tale garanzia e che in tal modo l'avvaloramento della Libia verrebbe a risentirne una sensibile contrazione, in contrasto con l'eccezionale momento di massimo avviamento alla colonizzazione della regione. Ciò induce a pensare che il Ministero dell'Africa Italiana intenda imprimere ulteriori sviluppi alla colonizzazione della Libia non soltanto attraverso l'Ente di Colonizzazione della Libia e l'Istituto Fascista di Previdenza Sociale, ma anche agevolando la piccola colonizzazione di enti, associazioni e privati. Senonchè, in tal caso, la somma di dieci milioni, che il provvedimento fissa come ammontare massimo per le predette operazioni, apparirebbe insufficiente.

Ha creduto pertanto opportuno chiedere chiarimenti al Ministero ed è in grado di riferire che l'operazione prevista dal disegno di legge in esame ha soltanto lo scopo di agevolare gli attuali piccoli e medi concessionari che debbono adeguare la loro attività al carattere ultra demografico della colonizzazione libica.

Conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE, pone ai voti l'articolo unico. (*Vedi Allegato*).

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Abrogazione della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1095, relativa alla conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e l'urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia. (104)

TALLARICO, *Relatore*, rileva che si tratta di una abrogazione di legge in vista del riordinamento della materia attraverso un decreto da emanare ai sensi delle leggi organiche della Libia e dell'Africa Orientale Italiana. Invita perciò la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico. (*Vedi Allegato*).

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Sanzioni penali per la difesa del prestigio della razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana. (105)

COSELSCHI, *Relatore*, sottolinea l'importanza del disegno di legge il quale considera un aspetto fondamentale per la valorizzazione dell'Impero, cioè il concetto della razza. Se il compito della colonizzazione è un compito essenzialmente civilizzatore, esso non può avere che un contenuto, una caratteristica, una portata strettamente fascista.

Il disegno di legge si fonda su un dato di fatto assiomatico, cioè la superiorità della nostra razza e la inferiorità della razza africana rivelatasi incapace di assimilare, se non superficialmente, la nostra civiltà. Per ciò il disegno di legge attribuisce al razzismo italiano un carattere altamente spirituale, laddove difende ed esalta il prestigio della razza che ha un contenuto essenzialmente etico.

Un altro carattere veramente romano di questo disegno di legge è che, mentre tende a mantenere integra la superiorità biologica della nostra razza, costituisce anche la difesa della razza dei nativi, che vogliamo guidare ad un livello sociale ed umano il più alto possibile, pur nelle loro limitate possibilità.

Ben diverso è il concetto di altri colonizzatori, ad esempio dei francesi, che, per supplire alla scarsità della popolazione, la imbastardiscono con le naturalizzazioni dei negri, ma nello stesso tempo non si preoccupano affatto di preservare i nativi dall'abbiezione e dalla miseria. Noi invece non ci mescoliamo con essi, rimaniamo distinti, vogliamo conservare l'orgoglioso senso di responsabilità e di dominio morale che ci viene da Roma, ma ci preoccupiamo di difendere i nativi da ingiustizie e soprusi. È per questo che l'articolo 9 sancisce pene per il cittadino che procuri a sé o ad altri ingiusti vantaggi in danno di nativi dell'Africa Italiana.

Un altro concetto degno di plauso vivissimo per il senso di solidarietà europea e di romana equità al quale si è ispirato il disegno di legge è quello di parificare, agli effetti della legge, al cittadino italiano metropolitano, il cittadino di razza ariana.

Qualche osservazione deve fare circa i singoli articoli. All'articolo 1° trova che la definizione di atto contrario al prestigio della razza è troppo indeterminata e si presta ad un'eccessiva elasticità di applicazione da parte del giudice. Si tratta dei confini tra la morale e lo stretto diritto, che debbono essere precisi, per evitare errori di interpretazione ovvero applicazioni troppo late o troppo ristrette.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

D'altra parte è certo difficile definire un reato strettamente congiunto alla nostra etica, al nostro costume fascista, epperò si potrebbe attendere che la precisazione avvenga attraverso l'esperienza e la giurisprudenza, tanto più che i magistrati chiamati ad esercitare il loro altissimo ministero nel clima del Fascismo e nel quadro dell'Impero affidano pienamente di avere la sensibilità del costume e della morale atta a dare le più esatte applicazioni e le configurazioni pratiche più appropriate del concetto generale di questo reato.

Il comma c) dell'articolo 2 presenta anche degli interrogativi di significato non trascurabile, non precisandosi quali popoli si comprendano nella dizione: « stranieri appartenenti a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti religiosi, giuridici e sociali simili a quelli dei nativi dell'Africa Italiana ». Non vorrebbe che vi si comprendessero, ad esempio, popolazioni di regni arabi indipendenti coi quali l'Italia fascista è in cordialità di rapporti. Nè gli sembra che si possano comprendere in questa dizione tutte le genti di colore, perchè allora sarebbe da chiedersi in qual modo si concili questo concetto con l'alta missione civilizzatrice svolta, ad esempio, dal Giappone in stretta solidarietà con l'Italia fascista. Vero è che la parola « suddito » di fronte alla parola « cittadino » potrebbe essere sufficiente ad escludere una interpretazione troppo lata, limitando l'applicazione della legge, nei riguardi degli « stranieri » assimilabili ai nativi, soltanto ai sudditi coloniali. Ogni altro concetto, come quello del colore, non gli sembra applicabile, perchè escluderebbe tra gli altri anche gli indiani, evidentemente di razza ariana.

In ogni modo è necessario precisare meglio, perchè, trattandosi di sanzioni penali, ispirate fondamentalmente a un concetto di superiorità o inferiorità di razza, le conseguenze di applicazioni inopportune o errate, potrebbero avere, anche dal punto di vista politico, non trascurabili riflessi.

Quindi, mentre invita i camerati a dare il loro pieno consenso al disegno di legge, ritiene opportuno chiedere su tali punti, che riguardano i particolari di applicazione di concetti ai quali non si può che plaudire, l'autorevole interpretazione del Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana.

PRESIDENTE, pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

DE COLLIBUS, all'articolo 1 vorrebbe che fosse adottata una terminologia più aderente alla tecnica giuridica.

Nella prima parte: « Agli effetti della presente legge si intende lesivo del prestigio della razza ogni atto del cittadino in palese contrasto con i doveri che gli derivano dall'appartenenza alla razza italiana, sì da diminuire la propria figura morale di fronte ai nativi dell'Africa Italiana e da contribuire a formare in essi convinzioni lesive del decoro e della dignità della razza », trova superfluo e fonte di pericolose discussioni l'aggettivo « palese », di cui propone la soppressione, in quanto è ovvio, secondo il diritto penale, che non può elevarsi imputazione se l'infrazione alla norma di legge non sia palese.

Ritiene inoltre che il pensiero del legislatore sia da interpretarsi nel senso che s'intende lesivo del prestigio della razza ogni atto del cittadino capace di diminuire la propria figura morale, e non già nel senso che l'atto sia punibile sol quando abbia recato una effettiva diminuzione di tale prestigio. Ad evitare inconvenienti di interpretazione propone perciò che si adotti la dizione: « Ogni atto del cittadino in contrasto con doveri che gli derivano dalla appartenenza alla razza italiana, idoneo a diminuire la propria figura morale di fronte ai nativi dell'Africa Italiana ed a contribuire a formare ecc. ».

Nella seconda parte: « Agli effetti della presente legge s'intende lesivo del prestigio della razza italiana ogni atto del nativo dell'Africa Italiana, la cui natura palesi, in modo evidente ed inequivocabile, l'intenzione di offendere il cittadino nella sua qualità di appartenente alla razza italiana », trova poco felice la espressione « la cui natura palesi in modo evidente ed inequivocabile », essendo anche questo un concetto implicito nella legge penale. Propone perciò che alle dette parole si sostituiscano le altre: « diretto ad offendere il cittadino » ecc.

PRESIDENTE concorda con il relatore e con il consigliere De Collibus e invita questo ultimo a formulare i suoi emendamenti per iscritto.

GHIGI sull'articolo 2, relativo alla definizione del cittadino e parificazioni, rileva che il comma c) potrebbe dar luogo a qualche dubbio. Fuori dell'Africa, per esempio nello Yemen, vi sono popoli di razza ariana, ma musulmani, che hanno consuetudini diverse. Sono essi pure assimilati ai nativi dell'Africa Italiana? Vi sono poi popoli come gli indù, per i quali è dubbia l'applicabilità di questa legge, dato che essi devono considerarsi di razza ariana indo-europea. La questione è importante perchè vi sono

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

impresari indù che assumono operai italiani. Bisognerebbe pertanto che il comma c) fosse chiarito.

PRESIDENTE, pure rilevando che si potrebbe affidarsi al criterio del magistrato, osserva che le questioni sollevate meritano un più approfondito esame. Il disegno di legge — che è di carattere fondamentale per l'Impero — verrà pertanto riesaminato in una successiva riunione. Tuttavia i camerati potranno fin da ora esporre le loro osservazioni e fare proposte concrete di emendamenti agli articoli, che saranno sottoposte al Ministero competente.

PARODI dal momento che la legge sarà riportata ad un nuovo esame della Commissione, vorrebbe che vi si introducessero modificazioni e chiarificazioni soprattutto sulla falsariga della legge metropolitana per la difesa della razza. Non vede infatti perchè le popolazioni di razza ebraica, che hanno un notevole sviluppo nei nostri possedimenti coloniali, non debbano essere specificatamente contemplate in questa legge.

Si domanda poi se, sull'esempio di altre nazioni che hanno una lunga tradizione coloniale, non sia il caso di stabilire un'assoluta demarcazione tra le popolazioni di razza bianca e quelle di colore. Comunque ritiene necessario chiarire bene questo concetto, perchè non nascano equivoci nella interpretazione, sia da parte di chi deve applicare la legge sia da parte di chi deve rispettarla. Occorre chiarezza, soprattutto nei riflessi di popoli come il giapponese, con cui abbiamo particolari relazioni di amicizia.

AGHEMO, premesso che occorrerà certo del tempo prima che si arrivi a creare una giurisprudenza in materia, ritiene che si debba con somma attenzione provvedere alla impostazione della legge. Nulla ha da obiettare per quanto riguarda la definizione del « cittadino », ma per quanto riguarda la definizione del « nativo » vorrebbe sapere se si intenda fare una differenziazione per quanto riguarda il cittadino libico, cui si è voluto accordare qualche diritto, non sembrandogli opportuno considerarlo alla stessa stregua degli altri nativi dell'Africa.

COSELSCHI, *Relatore*, concorda nel concetto che il comma c) dell'articolo 2 debba essere modificato. È opportuno infatti precisare i nostri rapporti con altre razze e con altre organizzazioni etniche e politiche vicine, perchè ci sono regni al di là del Mar Rosso assai civili e con i quali siamo in ottimi rapporti. Quanto alle osservazioni del camerata Parodi circa la differenziazione fra popo-

lazioni di razza bianca e popolazioni di colore in genere, non bisogna dimenticare che il popolo giapponese difende con noi la civiltà del mondo contro il bolscevismo.

PRESIDENTE rileva come dalla discussione sia emerso il concetto che non si possa parlare in genere di popolazioni di colore, dato che tra queste vi sono popoli come il giapponese che hanno la loro civiltà ed il loro concetto di razza. Affida pertanto al relatore l'incarico di prender contatto con gli organi competenti ministeriali per far presenti le considerazioni fatte dai camerati e concordare un testo definitivo da sottoporre alla Commissione nella sua prossima riunione.

DE COLLIBUS all'articolo 3, propone, di sopprimere la parola « già » e di aggiungere dopo la parola « reati » le parole « dalle leggi vigenti ». Propone inoltre la soppressione delle parole « che debbono considerarsi lesive ».

PRESIDENTE concorda.

(Gli articoli 4 e 5 non danno luogo ad osservazioni).

PRESIDENTE sull'articolo 6 osserva che si dovrebbe inasprire la sanzione relativa all'accordo per commettere un reato, quando questo non sia commesso.

Sull'articolo 7 rileva che il fatto del cittadino che istiga il nativo dell'Africa Italiana a commettere un reato contro la personalità dello Stato, anche se questo non sia commesso, dovrebbe essere punito con pena assai più grave.

VITALI CARLO ha l'impressione che la dizione usata dall'articolo nel senso di comminare una pena « non superiore » a determinati limiti possa far pensare ad un concetto di indulgenza. Per ciò propone di sostituire le parole « non superiore » con le parole « fino a ».

PRESIDENTE concorda. Bisogna che la legge sia rigida. Il relatore dovrà quindi farsi interprete di questo preciso concetto della Commissione.

(L'articolo 8 non dà luogo a osservazioni).

CLAVENZANI sull'articolo 9 osserva che si dovrebbe eliminare l'inciso « approfittando della sua credulità o del diverso grado di intelligenza e di conoscenza ». Dal momento infatti che si tratta di ingiusto vantaggio che il cittadino procura a sé o ad altri con danno del nativo, tale inciso sembra superfluo.

FELICELLA sull'articolo 10 osserva che la relazione ministeriale afferma essersi adoperato il termine « consuetudine coniugale »

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

per evitare che una troppo lata interpretazione possa colpire l'estemporaneo contatto sessuale del cittadino con donna nativa. Ora questa distinzione può aver valore per il cittadino di sesso maschile ma non crede possa mai applicarsi alla donna, per ovvi motivi. Occorrerebbe pertanto chiarire in questo senso la norma.

FOSSA concorda con l'osservazione del camerata Felicella.

PRESIDENTE concorda anch'egli: qualsiasi contatto della donna bianca con l'uomo di razza inferiore è indegno e deve essere represso.

DE COLLIBUS sull'articolo 11, inerente all'inchiesta relativa ai meticci, osserva che la norma darebbe effetto retroattivo a questa legge. Desidera pertanto che si chiedano al Ministero le ragioni che hanno indotto a formulare una norma in contrasto con l'articolo 2 delle preleggi.

Propone anche di sopprimere l'avverbio « presumibilmente » in quanto superfluo.

VITALI CARLO non crede che si possa parlare di effetto retroattivo. L'articolo 11 parla infatti di un meticcio presumibilmente concepito dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV; ora questo decreto già puniva la relazione d'indole coniugale fra il cittadino e il nativo. Piuttosto si dovrebbe stabilire il termine entro cui la facoltà d'inchiesta potrà esercitarsi.

TECCHIO rileva che si potrà in ogni tempo verificare la eventualità di constatare che si è avuta una consuetudine coniugale da cui sia nato un meticcio e che sia rimasta lungo tempo sconosciuta.

VITALI CARLO obietta che in tale ipotesi funzionerà la prescrizione.

DE COLLIBUS sull'articolo 12 relativo alla frequenza abituale in luoghi riservati ai nativi, propone che alle parole « il cittadino che nei territori dell'Africa Italiana frequenti abitualmente luoghi aperti al pubblico riservati ai nativi », si aggiungano le parole « non per ragioni di lavoro o per ragioni di impiego ». Trattandosi di materia penale, è ovvia la portata dell'emendamento.

CLAVENZANI sull'articolo 13 inerente alla prestazione d'opera, lavoro od impiego, osserva che esso è uno dei più delicati del disegno di legge. Si ha l'impressione che vi possa essere una prestazione d'opera lesiva del prestigio della razza e un'altra che invece lesiva non sia. Per esempio è incerto se la opera di sarto o di calzolaio sia o no lesiva. Bisogna pertanto fare una netta demarca-

zione fra la prestazione d'opera lesiva e quella non lesiva, ovvero stabilire che ogni prestazione d'opera deve essere autorizzata dal Governatore.

TECCHIO ritiene che il chiarimento si avrebbe fissando il concetto che si deve trattare di una prestazione d'opera in cui si concreti un rapporto di effettiva dipendenza.

DE COLLIBUS ritiene che la prestazione d'opera sia lesiva del prestigio di razza quando risponda al concetto espresso nell'articolo 1, cioè quando sia in contrasto con i doveri che derivano dall'appartenenza alla razza italiana.

PRESIDENTE concorda, richiamandosi al concetto del prestigio di razza.

PARODI è d'avviso che lo stabilire se una prestazione sia lesiva o meno del prestigio di razza, possa formare oggetto delle disposizioni sugli ispettorati del lavoro che devono accordare le licenze.

FOSSA concorda con la proposta del camerata Clavenzani nel senso di prescrivere l'autorizzazione scritta del Governatore. Senza questa aggiunta l'accertamento della lesione del prestigio di razza sarebbe molto discutibile. Il miglior partito è quindi quello di lasciare al Governatore il potere discrezionale della autorizzazione.

VITALI CARLO per togliere ogni dubbio sia al magistrato che deve applicare la legge, sia al cittadino che deve rispettarla, vorrebbe che si precisasse il concetto che si deve trattare di prestazione lesiva del prestigio di razza ai termini dell'articolo 1.

PRESIDENTE osserva che non si può prescindere dal criterio discrezionale del magistrato, che interpreterà fedelmente la legge. Per conto suo opina che bisogna essere intransigenti.

COSELSCHI, *Relatore*, non crede che si possa deferire sempre al criterio discrezionale del magistrato, poichè vi può essere chi applica la legge con larghezza e chi l'applica invece con soverchia rigidità. Concorda piuttosto con i camerati Fossa e Clavenzani nel senso che tutti quelli che esercitano un qualunque lavoro debbano chiedere l'autorizzazione del Governatore, il quale nella sua saggezza saprà se accordare o meno la concessione.

MORIGI ritiene che invece di lasciare libertà agli organi di Governo, i quali possono venire a trovarsi in discordanza tra loro, specie in paesi non limitrofi, si dovrebbe chiaramente stabilire quali sono le prestazioni che il cittadino non può dare al nativo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

LUNELLI, ritiene inopportuna ogni specificazione e crede che la miglior soluzione sia quella di demandare al Governatore la facoltà di accordare o meno l'autorizzazione.

TECCHIO, sull'articolo 14 relativo alla ubriachezza, ritiene che basterebbe dire « luogo pubblico riservato ai nativi ».

DE COLLIBUS obietta essere opportuna la distinzione fra « luogo aperto al pubblico riservato ai nativi » e « luogo pubblico », in quanto essa è conforme alla dizione del Codice penale.

PRESIDENTE concorda.

VITALI CARLO all'articolo 15 che dice « il cittadino che nei territori dell'Africa italiana commetta atti lesivi del prestigio di razza che non siano già previsti come reati, è punito ecc. » propone di aggiungere dopo le parole « come reati » le parole « dalle leggi vigenti ».

FOSSA, sull'articolo 16, propone che, quando un nativo commette un reato in circostanze lesive del prestigio della razza italiana, debba essere punito più gravemente, aumentando la pena sino ad un terzo e non già solo fino ad un quarto.

PRESIDENTE crede che tutti sieno d'accordo che bisognerebbe aggravare la pena.

FOSSA sull'articolo 17 rileva che bisognerebbe aumentare fino a due terzi la pena stabilita per il reato doloso del nativo in danno del cittadino.

PRESIDENTE all'articolo 18, rileva che alle parole « come reati », bisogna aggiungere le altre: « dalle leggi vigenti ».

(*Gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 non danno luogo a osservazioni*).

Rinvia la discussione alla prossima riunione, in cui sarà esaminato il nuovo testo concordato dal relatore col Ministero.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni agli ordinamenti del personale del Ministero dell'Africa Italiana. (107)

MORIGI, *Relatore*, avverte che il disegno di legge in esame è destinato a portare un perfezionamento ai quadri del personale, cui si era sin qui provveduto con disposizioni affrettatamente prese dopo la conquista dell'Impero.

I vari articoli non danno luogo ad osservazioni di carattere fondamentale: l'articolo 1 tende a sistemare la posizione dei funzionari di grado più elevato e poichè tra questi vi sono anche persone estranee al ruolo di governo, si lasciano vacanti i relativi posti nel ruolo dei funzionari.

L'articolo 10 tende a mantenere a disposizione del Governatore della Libia il Direttore generale di quel Governo che, anche se assunto in altro ruolo dell'Amministrazione Civile dello Stato, può essere mantenuto nella sua carica.

Ritiene perciò che il disegno di legge meriti approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, relativo all'ordinamento del Regio Istituto Agronomico per l'Africa Italiana. (155)

LUNELLI, *Relatore*, premette che il disegno di legge fa parte di quel complesso di provvedimenti che tendono ad adeguare gli Enti, che svolgono attività coloniali, alle nuove esigenze create con il grandesviluppo dei nostri possessi coloniali.

Fin dal 1923, specialmente dopo la visita del Duce del 1924, l'Istituto Agricolo coloniale ebbe nuovo impulso tanto che poté aumentare la sua attività. Tuttavia questa era sempre limitata alle esigenze delle nostre colonie d'allora.

L'attività che svolgeva l'Istituto si può così riassumere:

1°) preparazione dei tecnici per i problemi dell'agricoltura coloniale e della colonizzazione agricola, con corsi superiori, medi, e per la preparazione dei periti agricoli coloniali;

2°) attività di studi ed esperimenti di agricoltura coloniale svolta nelle zone tropicali, con tecnici in collegamento con l'Istituto stesso, che sta anche in diretto contatto con i tecnici addetti alle nostre amministrazioni coloniali;

3°) promovimento di pubblicazioni coloniali; l'Istituto pubblica una rivista: l'« Agricoltura Coloniale », ed inoltre ha promosso due collane di pubblicazioni: « Biblioteca agricola coloniale », e « Monografie agricolo-coloniali », che vantano diverse decine di volumi.

Il presente disegno di legge tende a mettere l'Istituto Agricolo Coloniale, che ora si chiama Istituto Agronomico per l'Africa Italiana, all'altezza della nuova situazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Una delle caratteristiche del nuovo ordinamento è che l'Istituto da ente parastatale, e quindi con una certa autonomia, è diventato un organo del Ministero, cioè organo statale, importantissimo, in quanto il Ministero ha spesso necessità di attingere, per i suoi molti problemi, gli elementi tecnici; o in materia di colonizzazione agricola o in altra materia.

Altro scopo cui tende il provvedimento in esame è che l'attività scientifica e colturale venga notevolmente accresciuta, come era logico che fosse. Lo stanziamento statale per tale attività dell'Istituto è di 800 mila lire. La provincia di Firenze contribuisce con 25 mila; il Consiglio Provinciale delle Corporazioni con 20 mila ed il comune di Firenze con 10 mila: si potrebbe dire che questo stanziamento è esiguo dato lo sviluppo che l'Istituto prenderà. È bene far presente al Ministero che bisogna avere riguardo alla grandissima importanza che l'Istituto assumerà nell'avvenire; ciò del resto è stato già fatto presente a Sua Eccellenza il Ministro delle finanze. Si cominci pure con questo stanziamento; ma è da prevedere che esso non sarà sufficiente per tale vastissima attività.

I criteri sui quali il nuovo Istituto viene organizzato dovrebbero però essere oggetto di un esame più approfondito.

Dichiara in proposito che non gli è stato possibile, data la brevità del tempo, assumere gli elementi necessari per poter dare un giudizio sui concetti fondamentali che vennero adottati per la organizzazione del nuovo Istituto.

Per quanto si riferisce alle disposizioni dell'inquadramento del personale, sono stati proposti dallo stesso Ministero due emendamenti.

Il primo — che modifica l'articolo 21 del decreto — mira a far sì che la norma del secondo comma si riferisca, come è nello spirito della legge, a tutti coloro che hanno conseguito il diploma presso l'Istituto Coloniale Agricolo nei corsi medio-superiori, e non soltanto a coloro che sono in servizio presso l'Amministrazione dell'Africa Italiana.

Sul secondo emendamento, all'articolo 23, afferma di avere dubbi circa la sua opportunità. In sostanza si vuole che il direttore dell'Istituto agricolo coloniale, che negli ultimi anni venne nominato direttore superiore dei Centri di sperimentazione agraria, continui nella direzione dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana.

PARODI è di avviso che per bene impostare il problema dello sviluppo dell'agricoltura nelle terre dell'Impero si debba creare un organismo *in loco* e non già limitarsi alla preparazione di tecnici coloniali nella metropoli. L'agricoltore tropicale non può infatti assumere lo speciale *habitus* fisico e mentale se non trovandosi *in loco*. È opportuno che vi sia un Istituto di carattere formativo per la parte teorica, ma la vera esperienza in materia coloniale non si acquista che sul posto.

Ritiene soddisfacente il fondo messo a disposizione dal Ministero, pur non essendo ingente. Raccomanda anzi una maggiore larghezza.

L'Istituto potrà avere una funzione importantissima per la preparazione dei giovani che formeranno lo stato maggiore dei tecnici agricoli, ma si deve badare a distinguere bene i laureati dai periti perchè non avvengano interferenze e confusioni dannose in tutti gli ordinamenti dell'agricoltura.

Opera utilissima potrà poi fare l'Istituto se seguirà il lavoro delle stazioni o istituti sperimentali dell'Impero, che si augura sorgano in gran numero e specializzate per ogni cultura, specie per il cotone e la gomma.

Non crede poi opportuno stabilire che lo stesso direttore dell'Istituto sia anche il direttore dei Centri di sperimentazione.

LUNELLI, *Relatore*, ritiene che debba accettarsi il primo emendamento e che invece il secondo richieda un più approfondito esame. Propone perciò di rinviare la discussione per richiamare l'attenzione del Ministero dell'Africa italiana sugli argomenti affiorati, specie per quanto riguarda il trasferimento in colonia della parte sperimentale pratica dell'Istituto.

PRESIDENTE osserva che l'unica questione che dà luogo a dubbi è quella dell'emendamento all'articolo 23. Si tratta di decidere se il Ministero debba conferire al funzionario di cui si tratta, per le sue particolari benemerienze, l'incarico di dirigere l'Istituto con provvedimento interno anziché con legge.

TALLARICO raccomanda anch'egli che, per la necessità di una seria sperimentazione, l'Istituto venga trasferito in Africa. Trova che le 800 mila lire assegnate rappresentano una somma troppo esigua per l'attrezzamento dell'Istituto che deve svolgere la sua attività in rapporto ad un territorio quattro o cinque volte più grande dell'Italia.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Propone poi il seguente emendamento:

Il primo comma dell'articolo 10 è modificato come segue:

« L'Istituto è amministrato da un Comitato composto:

a) dal Direttore dell'Istituto, che lo presiede;

b) dall'Intendente di finanza della provincia di Firenze;

c) da due membri nominati dal Ministro per l'Africa italiana;

d) da un membro nominato dal Ministro per l'Educazione Nazionale;

e) da un membro nominato dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

f) da due membri nominati dal Prefetto di Firenze in rappresentanza della provincia di Firenze e del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Firenze;

g) da un membro nominato dal Podestà di Firenze.

PRESIDENTE invita il relatore Lunelli a sottoporre al Ministero l'emendamento del camerata Tallarico.

CLAVENZANI vorrebbe che al secondo comma dell'articolo 17 del decreto, che dice « come anzianità di grado è considerato il periodo di effettivo servizio prestato con rapporto stabile alla data di conferimento della qualifica, in base alla quale si effettua

l'inquadramento », fossero tolte le parole « rapporto stabile », sembrandogli che basti il periodo di effettivo servizio.

Ritiene poi più equo che al secondo comma dell'articolo 18 del decreto non si computino gli assegni di famiglia. Quando vi è un aumento e la famiglia sia numerosa, occorre lasciare l'impiegato nella stessa condizione economica. Quindi propone la modifica di questa parte dell'articolo.

GIUNTI, ritornando all'articolo 10 che dice che l'Istituto è amministrato da un Comitato composto dal direttore dell'Istituto che lo presiede, trova non opportuna questa disposizione.

GHIGI fa notare che la norma corrisponde all'ordinamento di tutti gli Istituti superiori.

PRESIDENTE rinvia la discussione, invitando i camerati che vogliono proporre emendamenti a comunicarli, oltre che al relatore, alla Segreteria generale della Camera per la presentazione al Presidente e quindi al Governo.

Sull'emendamento presentato all'articolo 23, invita il Relatore a segnalare al Ministero stesso che la Commissione è di parere che esso dovrebbe formare oggetto di un provvedimento interno.

La riunione termina alle 18.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della Libia di utilizzare parte del ricavo dell'Permessione delle obbligazioni previste nel Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazione, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2427, in operazioni di credito agrario di esercizio. (103)

ARTICOLO UNICO.

La Cassa di risparmio della Libia è autorizzata ad erogare parte delle somme di cui alla lettera a) dell'articolo 6 del Regio decreto 27 gennaio 1938-XVI, n. 59, in operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'articolo 2 del Regio decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, garantite da firma di avallo di assoluto riposo per l'ente sovventore, a mente di quanto dispone l'ultimo capoverso dell'articolo 5 del detto Regio decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, restando la Cassa medesima garante del buon esito dell'operazione nei confronti del Governo della Libia e dello Stato che garantiscono le obbligazioni emesse, a norma del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2427.

Le predette operazioni saranno limitate in modo che il loro ammontare non superi mai, in qualunque epoca, l'importo massimo di lire 10 milioni.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Abrogazione della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1095, relativa alla conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e l'urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia. (104)

ARTICOLO UNICO.

A partire dal 1° maggio 1939-XVII, è abrogata la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1095, relativa alla conversione in legge del

Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta Centrale e di Comitati locali per l'edilizia e l'urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia.

Modificazioni agli ordinamenti del personale del Ministero dell'Africa Italiana. (107)

ART. 1.

Qualora le funzioni di Governatore generale, Vice Governatore generale o Governatore vengano affidate a persone estranee al ruolo di Governo del Ministero dell'Africa Italiana debbono tenersi scoperti nel detto ruolo, per la durata dell'incarico, altrettanti posti di grado secondo; in tal caso non si applica, nei riguardi dei gradi inferiori, il disposto dell'articolo 108 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Se l'incaricato appartenga ad un ruolo di personale civile statale è considerato per il periodo di durata dell'incarico nella posizione di comando ai sensi dell'articolo 101 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, intendendosi, a tale effetto, istituita quest'ultima posizione per i personali i cui ordinamenti attualmente non la prevedono; qualora l'incaricato sia ufficiale che copra un posto d'organico in ruolo delle Forze Armate o dei corpi organizzati militarmente, l'attribuzione dell'incarico non determina a nessun effetto vacanza nel ruolo di appartenenza.

Alle persone considerate nei precedenti commi, e preposte alle cariche suddette competono — limitatamente alla durata dell'incarico — il trattamento normale coloniale relativo al grado secondo del ruolo di Governo nonché una indennità di rappresentanza da fissare indipendentemente da limiti previsti in apposite disposizioni, nei rispettivi decreti di nomina, di concerto con il Ministro per le finanze.

Tuttavia lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo sono corrisposti per il grado più elevato fra quello eventualmente rivestito in ruolo diverso da quello di Governo e il grado

XXX^A LEGISLATURA — I DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

secondo inerente all'incarico di cui sopra; e gravano in ogni caso sul bilancio del Governo competente; le competenze comunque inerenti al grado rivestito in ruolo diverso da quello di Governo sono sospese per la durata dell'incarico.

Nulla è innovato al trattamento economico di cui fruiscono le persone preposte alle suddette cariche alla data della presente legge.

ART. 2.

I termini previsti nel primo e terzo comma dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2601, sono prorogati al 30 giugno 1940-XVIII e la facoltà prevista dal citato terzo comma è estesa, a decorrere dal 1° luglio 1937-XV, al personale del ruolo dei geometri del Genio civile e a quello del Corpo Reale delle miniere.

ART. 3.

Fermo restando il numero delle unità del personale a contratto delle Colonie che possono essere distaccate al Ministero in base all'articolo 5 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, in esse possono essere comprese cinque unità della prima categoria.

ART. 4.

Il termine stabilito nell'articolo 15 del Regio decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, convertito nella legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2307, per il mantenimento in servizio del personale straordinario assegnato all'Amministrazione centrale è prorogato al 30 giugno 1940-XVIII.

ART. 5.

Il termine del 31 dicembre 1938-XVIII previsto nell'articolo 2 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 633, convertito nella legge 4 maggio 1936-XV, n. 1224, è prorogato fino al 31 dicembre 1941-XX.

ART. 6.

Qualora in esito ai concorsi indetti in base alle norme degli articoli 19, 20, 21 e 24 del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, gli organici dei Corpi tec-

nici dell'Africa Italiana, escluso quello di polizia dell'Africa Italiana non risultino completati, potrà essere indetto per ciascun ruolo un nuovo concorso per il conferimento dei posti rimasti scoperti, seguendo le norme dei sopra citati articoli.

ART. 7.

Il posto di Vice Capo dell'Ufficio Cifra (grado IX del gruppo B) previsto dalla tabella n. 5 allegata al Regio decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1922, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1270, è soppresso ed è aumentato nella stessa tabella un posto di aiutante dell'Ufficio Cifra (grado IX del gruppo C), che nella prima attuazione della presente legge potrà essere conferito su parere unanime del Consiglio di Amministrazione mediante scelta fra il personale civile e militare, escluso quello non di ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'Africa Italiana con una anzianità complessiva di servizio effettivo di ruolo, alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, di almeno 20 anni, di cui almeno cinque in Colonia, ed in possesso del titolo di studio previsto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai ruoli del personale di gruppo C.

ART. 8.

Le denominazioni dei Corpi tecnici elencati nell'articolo 2 del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sono sostituite dalle seguenti:

- 1°) Corpo di polizia dell'Africa Italiana;
- 2°) Corpo sanitario dell'Africa Italiana;
- 3°) Corpo del genio civile dell'Africa Italiana;
- 4°) Corpo minerario dell'Africa Italiana;
- 5°) Corpo agrario dell'Africa Italiana;
- 6°) Corpo degli interpreti dell'Africa Italiana;
- 7°) Corpo postelegrafico dell'Africa Italiana.

La qualifica del Capo della Polizia coloniale di cui alla tabella n. 1 del citato Regio decreto-legge è modificata in quella di « Capo della Polizia dell'Africa Italiana ».

La denominazione del ruolo coloniale dei maestri elementari istituito con Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 268, è sostituita da quella di « ruolo dei maestri elementari dell'Africa Italiana ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 9.

Ai fini del raggiungimento della anzianità richiesta nell'articolo 24, lettera c), del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, per la ammissione ai concorsi ivi previsti per il conferimento dei posti di grado IX di gruppo B degli impiegati dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto ministeriale 30 aprile 1929-VII, n. 129 e successive variazioni, il servizio prestato in Colonia è valutato con la maggiorazione prevista per le prestazioni in Colonia, ma tale maggiorazione non può essere ai fini di cui trattasi operativa per più di due anni.

Peraltro i vincitori del concorso i quali abbiano fruito della maggiorazione di cui al precedente comma non potranno conseguire la nomina se non quando avranno maturato, indipendentemente da tale maggiorazione, l'anzianità di otto anni di effettivo servizio richiesto dall'articolo 24, lettera c), del citato Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374.

Qualora in applicazione dei precedenti commi le nomine al grado IX dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della relativa graduatoria, le nomine stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto ai vincitori che non abbiano ancora compiuto il normale periodo di effettivo servizio richiesto, ma ai quali spetti precedenza di nomina, in base alla graduatoria medesima.

ART. 10.

Le limitazioni indicate nel primo comma dell'articolo 2 e nell'articolo 10 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3450, modificato dal Regio decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1270, e nel secondo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, nei riguardi della scelta prevista nel citato secondo comma per la nomina alla carica ivi indicata, non si applicano nei confronti del funzionario del ruolo di Governo che la ricopre, il quale vi può essere confermato anche se assunto in altro ruolo dell'amministrazione civile dello Stato.

Per il periodo in cui lo stesso ricoprirà tale carica sarà tenuto scoperto un posto di grado IV del ruolo di Governo.

ART. 11.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno; l'articolo 10, peraltro, si applica dal 16 aprile 1939-XVII.

